SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 996)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, DEL NERO, FRACASSI e LAVEZZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1980

Arruolamento dei finanzieri ausiliari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, sul quale ci permettiamo di richiamare la vostra benevola attenzione, tende ad istituire anche per la Guardia di finanza, così come è previsto per l'Arma dei carabinieri, l'arruolamento come finanzieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi, nei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con la legge di bilancio.

Per le procedure di arruolamento di detto personale valgono quelle previste dalla legge 29 gennaio 1942, n. 64, ad eccezione fatta per il corso di istruzione che ha una durata non inferiore a tre mesi. Lo stesso disegno di legge prevede la possibilità per i finanzieri ausiliari, al termine della ferma di leva, di restare ulteriormente in servizio, quali finanzieri effettivi, contraendo la ferma volontaria triennale.

Onorevoli senatori, riteniamo che l'iniziativa meriti di essere sostenuta, anche per soddisfare le gravi esigenze del Corpo della guardia di finanza, per cui la raccomandiamo al vostro cortese esame.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È consentito annualmente l'arruolamento volontario come finanzieri ausiliari di giovani iscritti nelle liste di leva, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari, nei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento del fabbisogno delle Forze armate.

Art. 2.

Il servizio come finanziere ausiliario è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito.

Possono concorrere all'arruolamento quali finanzieri ausiliari i giovani in possesso dei requisiti previsti dalla legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Le domande di arruolamento debbono contenere l'esplicita rinuncia a qualsiasi eventuale titolo per poter aspirare a forme di congedo anticipato.

La procedura di arruolamento è quella prevista per il reclutamento dei militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 3.

Coloro che rientrano nei limiti di graduatoria di aspiranti da arruolare sono ammessi a frequentare presso la legione allievi della Guardia di finanza, in qualità di allievi finanzieri ausiliari, un corso di istruzione di durata non inferiore a tre mesi, al termine

del quale sono sottoposti ad un esperimento teorico-pratico.

Gli idonei conseguono la nomina a finanziere ausiliario.

Art. 4.

Agli allievi finanzieri ausiliari ed ai finanzieri ausiliari si applicano le disposizioni sulla sospensione della nomina o sulla cessazione anticipata della ferma previste dalla legge.

I prosciolti sono posti a disposizione dell'autorità militare competente per l'eventuale ulteriore assolvimento degli obblighi di leva.

Al termine della ferma di leva i finanzieri ausiliari, che conservino l'idoneità fisiopsichica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali, buona condotta, istruzione, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo, possono ottenere, a domanda, di contrarre la ferma volontaria triennale, quali finanzieri effettivi.